

**REGOLAMENTO (CE) N. 1447/1999 DEL CONSIGLIO**

del 24 giugno 1999

**recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) che l'articolo 31, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(3)</sup>, prevede che il Consiglio, deliberando conformemente all'articolo 37 del trattato, possa stabilire un elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca;
- (2) che, per migliorare la trasparenza nel settore della politica comune della pesca, è opportuno che gli Stati membri forniscano alla Commissione informazioni sul verificarsi di tali comportamenti e sul seguito da essi riservato al riguardo;
- (3) che l'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede la protezione di taluni dati personali nell'ambito del regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca;
- (4) che l'elenco suindicato deve essere coerente con le disposizioni analoghe adottate dalle organizzazioni internazionali della pesca;
- (5) che per talune misure previste dal presente regolamento è opportuno stabilire norme d'applicazione particolareggiate,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 figurano in allegato.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione ogni caso di comportamento di cui all'articolo 1 individuato, fornendole tutte le informazioni relative al seguito riservato dalle autorità amministrative e/o giudiziarie.
2. La Commissione mette a disposizione del Consiglio, del Parlamento europeo e dal comitato consultivo per la pesca le informazioni che ha ricevuto a titolo del paragrafo 1.
3. Alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 e rese disponibili a norma del paragrafo 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. TRITTIN

<sup>(1)</sup> GU C 105 del 15.4.1999, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 4 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

*ALLEGATO***ELENCO DEI COMPORTAMENTI CHE VIOLANO GRAVEMENTE LE NORME DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA****A. Inadempimenti relativi alla collaborazione con le autorità di controllo**

- Ostruzione al compito degli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle norme comunitarie applicabili.
- Falsificazione, dissimulazione, distruzione o alterazione di elementi di prova che potrebbero essere utilizzati nell'ambito di un'indagine o di un procedimento giudiziario.

**B. Inadempimenti relativi alla collaborazione con gli osservatori**

- Ostruzione al compito degli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni previste dalla normativa comunitaria, di osservazione del rispetto delle norme comunitarie applicabili.

**C. Inadempimenti relativi alle condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività di pesca**

- Esercizio dell'attività di pesca senza licenza, permesso o qualsiasi altra autorizzazione necessaria, rilasciati dallo Stato membro di bandiera o dalla Commissione.
- Esercizio dell'attività di pesca con uno dei summenzionati documenti il cui contenuto sia stato falsificato.
- Falsificazione, soppressione o dissimulazione dei contrassegni di identificazione del peschereccio.

**D. Inadempimenti relativi all'esercizio delle operazioni di pesca**

- Utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati o di dispositivi che alterano la selettività degli attrezzi.
- Utilizzazione di metodi di pesca vietati.
- Mancata rizzatura o stivaggio di attrezzi da pesca la cui utilizzazione è vietata in una determinata zona di pesca.
- Pesca diretta o detenzione a bordo di una specie il cui stock è sottoposto a moratoria o di cui è vietata la pesca.
- Pesca non autorizzata in una zona determinata e/o in un periodo specifico.
- Inosservanza delle norme che disciplinano le dimensioni minime.
- Inosservanza delle norme e delle procedure che disciplinano i trasbordi e le operazioni di pesca che implicano l'azione congiunta di due o più pescherecci.

**E. Inadempimenti relativi ai mezzi di controllo**

- Falsificazione dei dati, o loro mancata registrazione nel giornale di bordo, nella dichiarazione di sbarco, nella nota di vendita, nella dichiarazione di assunzione in carico e nei documenti di trasporto; mancanza dei documenti suindicati o loro mancata presentazione.
- Interferenza con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.
- Inosservanza deliberata delle norme comunitarie che disciplinano la comunicazione a distanza dei movimenti dei pescherecci e dei dati relativi ai prodotti della pesca detenuti a bordo.
- Inosservanza delle pertinenti norme relative al controllo, da parte del capitano, del peschereccio di un paese terzo che opera nelle acque comunitarie, o del rappresentante del capitano.

**F. Inadempimenti relativi allo sbarco e alla commercializzazione dei prodotti della pesca**

- Sbarco dei prodotti della pesca che contravvengono alle norme comunitarie concernenti il controllo della pesca e la loro attuazione.
  - Magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto dei prodotti della pesca non conformi alle norme vigenti in materia di commercializzazione, in particolare quelle relative alle dimensioni minime.
-